NORME SUI GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE E SULLE GARANZIE D'INDIPENDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 3

COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2

I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, ne' sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacita' fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni. Finche' durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunita' accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione a membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista e' data dalla Corte costituzionale.

Versione in vigore dal 10 dicembre 1967, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale
Estremi	Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sui-giudizi-di-legittimita-costituzionale-e-sulle-garanzie-d/art-3-comma-abrogato-dalla-l-costituzionale-22-novembre-1967-n-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it